



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 93 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2016/218 CC NAS RG dell' 20.09.2016

### *Il Direttore Generale*

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2016/218 del 20.09.2016, ore 19.00, redatto presso gli uffici dei N.A.S. CC di Ragusa dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo a seguito di ispezione igienico-sanitaria eseguita dal sopradetto, unitamente al pari grado CAPPÀ Marcantonio (entrambi appartenenti al Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa) il 13 agosto 2016 alle ore 10.00 presso la Casa Albergo tipologia per anziani all'insegna "**HOTEL LA PALMA**" gestita dalla Società "SVC srl", sita a Ragusa in Via Colleoni n.° 25;

**Atteso** che legale rappresentante della Società "SVC srl," è il Sig. SCROFANI Vincenzo nato a Ragusa il 07.06.1960 e ivi residente in Via D. Comboni n.° 2 a cui è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento CE n.°852/2004 **per avere omesso di dare preventiva comunicazione, all'Autorità Sanitaria della variazione apportata ai locali e alla piantina planimetrica vidimata dall'ASP;**

**Atteso** che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 193/2007 che così recita: "*Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione*".

**Considerato** che, pertanto, nel verbale di contestazione veniva indicata la somma di **€. 1.000,00 pari al doppio del minimo in quanto più favorevole;**

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato al Sig. SCROFANI Vincenzo, nella qualità di legale rappresentante della Società "SVC srl", che gestisce l' "**HOTEL LA PALMA**" a mezzo PEC: svc.srl@pec.it, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati dal Sig. SCROFANI Vincenzo, nella qualità di legale rappresentante, al Direttore della ASP di Ragusa, quale Autorità Competente, ed acquisiti con prot. gen. n.° E-0026213 del 14.10.2016;

**Viste** le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot.gen. n.° E- 27133 del 25.10.2016 in cui lo stesso rileva che il Sig. SCROFANI Vincenzo ha inteso produrre gli Atti difensivi nei quali ammette la propria responsabilità e chiede l'applicazione del minimo edittale;

**Ritenuta fondata** la violazione contestata dai NAS con il verbale n.° 2016/218 del 20.09.2016.

Il trasgressore, SCROFANI Vincenzo, infatti, ammette il fatto contestato dichiarando però che si tratta di dimenticanza per distrazione di un dipendente, ma chiede la applicazione del beneficio del minimo edittale della sanzione. Atteso che la mera dimenticanza non costituisce esimente ma assume rilievo al fine della graduazione della sanzione tra il minimo ed il massimo.

Considerato che non risultano precedenti violazioni commesse dal Sig. Scrofani si ritiene di poter accogliere la richiesta e si applica il minimo edittale di **€. 500,00**.





VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. SCROFANI Vincenzo, nato a Ragusa il 07.06.1960 e ivi residente in Via D. Comboni n.° 2, nella qualità di legale rappresentante della Società "SVC srl", che gestisce l' "HOTEL LA PALMA ", Il pagamento della somma totale di **€. 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

### **Ingiunge**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 500,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

**Per complessivi € 566,00 (cinquecentosessantasei/00)**

da versare:

- quanto ad €. 500,00 tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"** nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza ( verbale n.° 2016/218 del 20.09.2016 CC NAS RG);

- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite *c/c postale n.° 11685971* intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguente causale: **"spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/218 del 20.09.2016 NAS Ragusa"**;

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 anche tramite PEC: ***protocollo@pec.as.p.rg.it*** . Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- al Sig. SCROFANI Vincenzo, nato a Ragusa il 07.06.1960 e ivi residente in Via D. Comboni n.° 2, a mezzo PEC: ***svc.srl@pec.it*** in quanto indicato presso la CCIAA di Ragusa;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (NAS di Ragusa - via Perlasca - Ragusa)

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica e che l'opposizione non interrompe i termini per il pagamento.**

**E' data facoltà all'interessato, nello stesso termine, di avanzare motivata istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.**

Ragusa, 12-12-2016

**Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Arico**



